DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 7

Attività di negoziazione nei mercati regolamentati

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle societa' di intermediazione mobiliare, nonche' quelli di cui le societa' di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attivita' loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della societa' di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette societa'. Essi restasno individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilita' stabiliti dalle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415.

Versione in vigore dal 1 settembre 1996, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	I — Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-7-attivita-di-negoziazione-nei-mercati-regolamentati/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it